



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6806 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Fortunata Stefania Pennestri', rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Malara, Caterina Pennestri', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Caterina Pennestri' in Reggio Calabria, via Xxi Agosto, 1/A;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria non costituito in giudizio;

nei confronti

Francesca Maria Elis. Chirico non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

-del giudizio formulato sulla prova scritta della ricorrente per la cdc A011-discipline Letterarie e Latino-Procedura concorsuale di cui al D.D. n. 510/2020 DPR 28.12.2000, n 445 art 71 e 72;

-della griglia di valutazione dei cinque quesiti a risposta aperta: classe di concorso A011;

-del Verbale n° 05;

-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato non conosciuto e lesivo dell'interesse della ricorrente.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pennestri' Fortunata Stefania il 26/7/2021:

La SV voglia autorizzare l'istante a notificare il ricorso per il mezzo di pubblici proclami ai sensi dell'art 150 cpc e dell'art. 41 cpa.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente con i motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art.56 cpa avuto presente, come già decine di volte anche per casi simili a quello in esame, che la mancata concessione delle richieste misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento della proposta istanza cautelare;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza ex art.56 cpa ed Accoglie l'istanza per l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami", nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale, anche ai fini della eventuale statuizione sulle spese della fase cautelare, la camera di consiglio del 6 settembre 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 26 luglio 2021.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO